

(È approvato.)

Ora si riprenderà la discussione rimasta nella seduta di ieri all'articolo 15 della Commissione e 16 del Ministero.

Per ovviare ad una possibile confusione, seguiamo la numerazione degli articoli quale è nello stampato. Approvata la legge, si faranno le opportune correzioni.

« Art. 15. L'amministrazione ha la facoltà di applicare ai palmenti un saggiatore meccanico per accertare il genere del cereale macinato. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano. »

L'onorevole Vallerani ha facoltà di parlare su quest'articolo.

VALLERANI. Io ho chiesto la parola per evitare un equivoco, poichè a me sembra che, secondo il concetto del Governo e della Commissione, non si voglia perpetuare il privilegio che fu creato da disposizioni ministeriali, e che fu combattuto anche dalla Camera.

La Camera sa che, secondo la legge del macinato, era data facoltà ai mugnai, che conducessero mulini dove esistono più palmenti, di dichiarare se volevano in tutti quei palmenti macinare promiscuamente diverse specie di cereali, ovvero destinare un palmento pel grano ed un palmento per gli altri cereali.

Venne però la disposizione ministeriale del 1871 che concedeva questa facoltà soltanto nel caso in cui si dividessero i palmenti. Questo decreto ministeriale diede luogo a serie obiezioni, e fu anche stigmatizzato dall'autorità giudiziaria. Ebbe poi luogo, se ben ricordo, una discussione nel Parlamento, e fu votato un ordine del giorno con cui si invitava il Ministero a voler prendere delle disposizioni in proposito.

Queste disposizioni furono prese, ma furono prese soltanto in via eccezionale, mantenendo, cioè, diritti acquisiti da quei mugnai che avevano ottenuto la licenza speciale.

Questo provvedimento di carattere assolutamente transitorio, e che doveva avere una durata abbastanza breve, cioè dal 1872 al 1873, fu prolungato soltanto in vista che la Commissione parlamentare nominata per studiare i provvedimenti sulla tassa del macinato, dovesse presentare le sue proposte in

modo da coadiuvare le varie disposizioni presentate, e che provvedessero a limitare le frodi, senza che fosse con privilegio soltanto evitata la frode a danno di alcuni ed a favore di altri.

A me pare che oggi questa disposizione eccezionale dovrebbe cessare, imperocchè, se è vero che noi abbiamo tutto l'interesse di dare all'amministrazione armi per evitare le frodi, d'altra parte è necessario che sia mantenuto fermo il principio che la legge debba essere giusta ed eguale per tutti.

Ora, se fosse nel concetto dell'amministrazione (perchè io sono convinto che la Commissione non ha avuto questo pensiero), se fosse nel concetto dell'amministrazione di perpetuare questo stato eccezionale di cose che ha avuto origine da un decreto ministeriale del 1871, che è stato soltanto consentito per una accidentalità, noi in una legge sanzioneremmo un privilegio a favore di alcuni mugnai, a danno di altri.

In questo stato di cose, mentre io sono disposto a votare tutti i provvedimenti che tendano ad impedire le frodi, perchè credo che ciò sia richiesto dalla moralità e dal vantaggio di tutti i contribuenti, d'altro canto io non voglio che si voti un provvedimento che venga a perpetuare un privilegio a favore di alcuni mugnai a danno di altri, perchè il principio di eguaglianza mi pare che debba ispirare ogni disposizione di legge.

E tanto più mi preoccupo di questo stato di cose, in quanto che nella provincia romana, dove è in vigore un sistema che tutti noi conosciamo, dovrà pure applicarsi il congegno meccanico del contatore o quell'altro strumento che il Ministero riterrà più adatto. Ora nella provincia romana non vi è alcun mugnaio che potrebbe profittare della savia disposizione di legge che concede facoltà al mugnaio di destinare un palmento alla macinazione del grano, pagando una tassa del 100 per cento, ed altro palmento alla macinazione dei cereali inferiori, ottenendo lo sgravio del 50 per cento.

Ora, perchè dovremmo noi sanzionare un principio che arreca una condizione più grave ai mugnai di una provincia, come colpisce quei mugnai che non hanno avuto la licenza dopo il 1871?

A me pare adunque che, se questo è il pensiero dell'amministrazione di perpetuare questo stato speciale di privilegio a favore di alcuni mugnai, l'amministrazione dovrebbe entrare nella via della giustizia e dell'equità, modificando l'articolo in modo che, mentre l'amministrazione abbia facoltà di dividere i palmenti a sue spese e con le norme votate dell'articolo, sia data facoltà a tutti i mugnai di valersi delle facoltà che si contengono nella legge